



CITTA' DI ARONA
Provincia di Novara
Comando di Polizia Municipale

Reg.Ord. n.239/09
Prot. N.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Richiamata le proprie ordinanze n. 3/07 del 4/01/07, 140/08 del 28/07/2008 e 102/09 del 20/04/2009;

Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera;

Visto il D.M. 21/04/1999, n.163, dove all'art.1/3^a comma prevede che i Sindaci adottino misure della limitazione della circolazione sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 22/04/99, n.1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, in particolare l'allegato III, valori limite per le particelle (PM 10);

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"* che recita:

- a. all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- b. all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;

- c. all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- d. all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: *Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento* approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:

- a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
- b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
- c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.

Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Visto che la Giunta provinciale di Novara con deliberazione n. 87 del 17/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto ad approvare il piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D.Lgs. n. 351/99, nel cui terzo capitolo dedicato alla mobilità urbana, alla lettera L) sono individuati gli interventi di mitigazione della criticità atmosferica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ex artt. 7,8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351. stralcio di piano per la mobilità*, che prevede nuove misure per la riduzione delle emissioni dei veicoli;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 57-4131 *Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66 – 3859 del 18 settembre 2006, nonché rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia*, che affida alla concertazione tra Enti Locali la specifica individuazione delle misure, sia nelle zone di Piano sia in quelle di mantenimento, individuando alcune specifiche minime da adottare;

Tenuto conto delle risultanze delle consultazioni tra Provincia di Novara e Amministrazioni Comunali interessate svoltesi tra febbraio 2007 e settembre 2008;

Vista le note, pervenute dalla Provincia di Novara – 3° Settore prot. 21052 del 3/06/08 e della verbalizzazione della Provincia di Novara nota prot. N° 197361 del 10/10/2008 nella quale si invitavano i Comuni a omogeneizzare gli orari dell'intervento di limitazione alla circolazione, sull'intero territorio comunale, degli autoveicoli Benzina Euro 0 e Diesel Euro 1 agli orari della limitazione della circolazione nelle ZTLA, ovvero 08-00-18.00 dal lunedì al venerdì;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°49 del 26 /03/2009

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare nei centri abitati;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Visto l'art. 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

Visto il provvedimento di nomina di Responsabile del Servizio n. 27 del 26.06.2009;

INVITA

- Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, laddove è possibile, e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
- A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

- **Dal 15/10/2009 l'allargamento della Zona a Traffico Limitato Ambientale (Z.T.L.A), alle seguenti vie :**

via Trieste

via Alla Rocca

via Medoni

via Visconti d'Aragona

via Minestrini

via XXIV Maggio

via Martiri della Libertà

via Litta

via Don Minzoni

via GG Ponti

via Bertarelli

via Ing.Carosio

via Felino

via Carpofofo

via De Albertis

via Monte san Salvatore

via Rovereto

via Verdi

via San Luigi

via San G.Bosco

via Combattenti e Reduci

via Bellini

via San Carlo (tratto da via Cantoni a via Fogliotti)

via Ponzzone

mediante l'istituzione di divieto di transito dalle ore 08,00 alle ore 18,00 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dei veicoli alimentati a benzina e diesel con omologazione precedente all'Euro 3, con le modalità di seguito meglio specificate:

E' vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive:

- a) veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69/CE e successive (Euro 3) (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/2001 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE e successive);
- b) veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/2001 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE);
- c) veicoli per il trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo 1/1/2001 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE);
- d) veicoli per il trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69/CE e successive;
- e) motocicli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24 CEE e successive (tutti quelli immatricolati dopo il 17/06/1999 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 97/24 CEE e successive);

A maggior chiarezza di quanto sopra esposto potranno circolare nella Zona a Traffico Limitato Ambientale i veicoli di trasporto persone e veicoli di trasporto merci fino a 3,5 ton. Omologati ai sensi delle seguenti direttive CE e s.m.i. :

Euro 3

98/69/CE,
98/77/CE – A,
1999/96/CE,
1999/102/CE – A,
2001/1/CE – A,
2001/27/CE,
2001/100/CE – A,
2002/80/CE – A,
2003/76/CE – A

Euro 4 (obbligo di immatricolazione in vigore a partire dall'1/1/2006)

98/69/CE – B,
98/77/CE – B,
1999/96/CE – B,
1999/102/CE – B,
2001/1/CE – B,
2001/27/CE – B,
2001/100/CE – B,
2002/80/CE – B,
2003/76/CE – B

Euro 5

2005/55/CE B2,
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2,
2006/51/CE rif.2005/55/CE B2 (ecol.migliorato)

DEROGHE:

- a. veicoli di proprietà di persone residenti
- b. veicoli a trazione animale, velocipedi, veicoli aventi massa superiore a 3,5 ton;
- c. veicoli a trazione elettrica o ibrida, veicoli alimentati a gpl o metano;
- d. veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell'ASL, dell'ARPA, e di tutte le pubbliche amministrazioni;
- e. veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, ecc.);
- f. veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'attività dell'azienda;
- g. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap con contrassegno a norma cds e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate;
- h. veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- i. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
- j. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.;
- k. macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole e veicoli classificati ad uso speciale (di cui al D.Lgs 285/92, art.54/1[^] e 2[^] comma), per motivi di impiego;
- l. veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- m. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- n. veicoli del Corpo Consolare e Diplomatico;
- o. veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori;
- p. veicoli destinati al trasporto di cose, utilizzati dagli esercenti il commercio su area pubblica, nei giorni del mercato o fiera, per il tragitto più breve, esclusivamente dal comune di residenza al comune sede di mercato o fiera e viceversa;
- q. veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- r. veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali;
- s. veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia;
- t. veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero;
- u. veicoli iscritti nei registri delle auto storiche di cui all'art. 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Arona, lì 09.09.2009

*Il Comandante della Polizia Municipale
Dott.ssa Floriana Quatraro*